



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione della seguente istanza d'Arengo per l'introduzione della possibilità di richiedere una terza targa (cosiddetta targa ripetitrice) per carrelli appendice (Istanza n.18 del 7 ottobre 2018)**

Estratto del processo verbale della seduta del 9 luglio 2026 della III<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL PRESIDENTE SILVIA CECCHETTI, IN SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE E IL BILANCIO CON DELEGA AI TRASPORTI MARCO GATTI, ASSENTE

*"Con la presente Istanza d'Arengo n. 18 del 7 ottobre 2018, i cittadini richiedevano l'introduzione nell'ordinamento della Repubblica della possibilità di richiedere una terza targa (targa ripetitrice) per le appendici da gancio traino che non costituiscono rimorchi (quali strutture portabici o bauli esterni dotati di ripetizione dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione), al fine di superare un vuoto normativo e operativo.*

*Il Quadro Giuridico*

*La Legge 10 marzo 1989 n. 23 e successive dispongono che "ogni autoveicolo rechi nella parte anteriore ed in quella posteriore una targa contenente il numero di immatricolazione. Ogni ciclomotore, motoveicolo, rimorchio, trattore agricolo deve essere munito della suddetta targa posta soltanto nella parte posteriore. Ogni carrello appendice deve essere munito nella parte posteriore di una targa ripetitrice del numero di immatricolazione del veicolo trainante".*

*Pertanto, l'unica targa ripetitrice prevista dalle norme vigenti è quella da apporre sui carrelli appendice.*

*Accessori e portabici per loro stessa definizione non sono veicoli, non sono immatricolati e sono facilmente asportabili e trasferibili su altri mezzi, pertanto non possono essere dotati di targa di immatricolazione, che individua univocamente ogni autoveicolo iscritto nel Pubblico registro.*

*Pertanto, non corrisponde propriamente al vero quanto asserito nel testo dell'istanza d'arengo; in Italia, ad esempio, i duplicati delle targhe su portabici o dispositivi analoghi non vengono rilasciati dagli Uffici di Motorizzazione Civile, non sono ufficiali ma semplicemente prodotti commerciali apposti sulle vetture dai privati cittadini.*

*Si evidenzia infine che il Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 marzo 2019 aveva già deliberato l'approvazione della presente istanza d'Arengo per l'introduzione*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

*della possibilità di richiedere una terza targa (cosiddetta targa ripetitrice), limitandola ai **(soli)** carrelli appendice, nonché impegnando il Congresso di Stato ad intraprendere, nell'ambito delle Sue competenze, i provvedimenti conseguenti.*

*Pertanto, l'attuale normativa risulta già in linea con quanto espressamente deliberato dal Consiglio Grande e Generale.”.*